

**All. "B"**



***COMUNE DI ORCIANO PISANO***

**RELAZIONE TECNICA**

**( ART. 1 COMMA 612 L. 190/2014).**

## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'articolo 1, comma 611 della legge 190/2014 (Finanziaria 2015) dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali avviano un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie possedute.

Il comma 611 indica i criteri generali da seguire per la stesura e la realizzazione del processo di razionalizzazione:

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano ed approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Dato atto, quindi, che la legge 190/2014, individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'Amministrazione " in relazione ai rispettivi ambiti di competenza" i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Si ritiene, quindi, il Sindaco l'organo competente ai sensi della L. 190/2014 il quale, a sua volta, deve coinvolgere il Consiglio Comunale nell'approvazione del piano operativo e della relazione essendo competente in materia di " partecipazione dell'ente locale alle società di capitali" ai sensi dell'art. 42 lett. e) D. Lgs. 267/2000.

Pertanto al fine di conciliare le due norme la deliberazione consiliare di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte " su proposta" del Sindaco stesso.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

**Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.**

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

**(co. 563)** le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

**(co. 565)** Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della Funzione Pubblica.

**(co. 566)** Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

**(co. 567)** Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

**(co. 568-bis)** Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche

amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ENTE**

Il Comune di Orciano Piano partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

<b>N.</b>	<b>SOCIETA'</b>	<b>FORMA GIURIDICA</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>CAPITALE SOCIALE</b>	<b>PARTECIPAZIONE COMUNE ORCIANO</b>	<b>SERVIZI AFFIDATI</b>
1	R.E.A. Rosignano Energia Ambiente	s.p.a.	01098200494	€ 2.520.000,00	0.7%	Servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata
2	Reti Ambiente	s.p.a.	02031380500	€ 120.000,00	0.14%	Attività preparatorie, organizzative, accessorie e strumentali al successivo ampliamento del capitale ad un socio industriale per lo svolgimento della gestione integrata dei rifiuti
3	Toscana Energia	s.p.a.	05608890488	€ 146.214.387,00	0.0555%	Gestione del servizio e fornitura energia elettrica
4	Azienda Pisana Edilizia Sociale A.P.E.S. S.C.P.A.	Società consortile	01699440507	€ 870.000,00	0.3%	Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
5	CTT NORD	s.r.l.	01954820971	€ 41.965.914,00	0.041%	Organizzazione ed esercizio di servizi di trasporto pubblico
6	ATO Autorità Idrica Toscana	Autorità Ambito Ottimale	06209860482	€ 2.992.849,00	0.03%	Consorzio obbligatorio servizio idrico integrato autorità ambito territoriale
7	ATO – Toscana Costa Rifiuti	Autorità Ambito Ottimale	01712270493	€ 427.750,00	0.22%	Consorzio obbligatorio gestione ambito territoriale ottimale in materia di rifiuti

In merito alla partecipazione ad ATO Autorità Idrica Toscana e ad ATO – Toscana Costa Rifiuti si ricorda che la prima novità introdotta dalla legge di stabilità e contenuta **nel comma 609 punto a)** riguarda la **partecipazione obbligatoria agli enti di ambito.**

L'Amministrazione Comunale di Orciano Pisano intende mantenere la propria partecipazione nelle suddette ATO in quanto autorità obbligatorie per la gestione a livello di ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Per le partecipazioni indirette è stato chiesto alle sopra elencate società, anche in sede di svolgimento delle funzioni di controllo del Comune di Orciano Pisano, di effettuare una relazione che indichi a sua volta le azioni di razionalizzazione intraprese nei confronti delle società al cui capitale partecipano. A seguito di tale risposta l'Amministrazione valuterà le azioni da adottare.

Si precisa comunque che le partecipazioni indirette attengono a quote veramente esigue, in molti casi pressoché vicine allo zero.

## ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI

### 1. R.e.a. Rosignano Energia Ambiente Spa

R.E.A. s.p.a. è una Società per azioni a maggioranza pubblica con partecipazione di capitale privato che svolge il servizio pubblico di raccolta e smaltimento R.S.U. e raccolta differenziata.

In particolare, la gestione dei R.S.U. costituisce attività di pubblico servizio, soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 113 e ss. T.U.E.L. ed alle altre norme sui servizi pubblici locali che ne individuano sia le forme di gestione che le modalità di affidamento da parte degli enti locali. Inoltre, le stesse disposizioni, e segnatamente l'art. 116 del T.U.E.L., disciplinano anche le forme di finanziamento dei servizi pubblici, i cui costi devono essere coperti con il relativo tributo (TARI). Tale ultima previsione trova attuazione specifica, quanto ai servizi di igiene urbana e gestione R.S.U., nell'art. 49 del d.lgs. 22/97 che, ha sostituito la T.A.R.S.U., introducendo da prima il sistema tariffario e poi con la TARES e TARI il sistema tributario, disciplinato dalla L. 214/2011 istitutiva della TARES e dalla L. 147/2013 istitutiva della TARI.

La Società è partecipata dal Comune di Orciano Pisano allo 0,7%

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

**La proposta dell'amministrazione, anche in relazione all'esigua quota di partecipazione posseduta ed ai conseguenti minimi rischi esistenti con riferimento all'andamento della gestione della società è quella di mantenere la partecipazione in R.E.A. Spa, almeno per il 2015, in quanto l'intero settore rifiuti è oggetto di riforma e riorganizzazione a livello regionale (è in fase di espletamento la procedura di gara ad evidenza pubblica condotta da ATO Toscana Costa finalizzata all'individuazione del gestore unico dei rifiuti a livello di ambito e che sarà oggetto di successiva rendicontazione all'Amministrazione Comunale).**

### 2. RETIAMBIENTE Spa

La società mista RETIAMBIENTI Spa si è costituita, in data 16/12/2011, per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa".

Attualmente il Comune di Orciano Pisano detiene una partecipazione pari al 0,14% del Capitale Sociale.

La proposta dell'amministrazione è quella di mantenere la proprietà di Retiambiente sp.a., almeno per il 2015, in quanto l'intero settore rifiuti è oggetto di riforma e riorganizzazione a livello regionale e tenendo conto del fatto che il nuovo soggetto gestore del servizio rifiuti nell'ATO Toscana Costa è stato individuato dall'Assemblea della suddetta ATO proprio nella società in questione (è in fase di espletamento la procedura di gara ad evidenza pubblica condotta da ATO Toscana Costa finalizzata all'individuazione del socio privato che dovrà entrare a far parte della compagine sociale).

### **3. TOSCANA ENERGIA S.P.A.**

La società Toscana Energia SpA si è costituita il 24 gennaio 2006 a Firenze per la distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigiani ed agricoli.

Attualmente il Comune di Orciano Pisano detiene una partecipazione pari allo 0,0555% del Capitale Sociale.

Oggetto Sociale : Distribuzione del gas di qualsiasi specie in tutte le applicazioni, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigiani ed agricoli. Inoltre potrà assumere e cedere partecipazioni in società aventi ad oggetto l'attività di vendita del gas di qualsiasi genere all'ingrosso ed ai clienti finali e le prestazioni dei servizi connessi, attinenti e strumentali.

La quota di partecipazione del Comune è irrisoria ma comunque garantisce al comune un utile annuale di rilevante interesse per l'Ente e destinato al finanziamento di servizi per la collettività. Lo scopo della Legge di stabilità è quello di ridurre il numero delle società pubbliche locali inefficienti e non certo quello di mettere tout court sul mercato dei pacchetti azionari di società quotate in borsa, tra l'altro produttive di utili a favore degli Enti azionisti.

La proposta dell'Amministrazione, quindi, è quella di mantenere la partecipazione nella società.

### **4. A.P.E.S. SCPA**

La società si è costituita in data 08/04/2004 tra il Comune di Pisa e gli altri 38 Comuni della Provincia di Pisa (attualmente il numero dei soci è diminuito in relazione alle fusioni di Enti nel frattempo intervenute). La Società svolge funzioni strumentali attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio dei comuni destinato all'edilizia residenziale pubblica.

In ragione del suo carattere di strumentalità e per il perseguimento delle funzioni istituzionali in materia di edilizia residenziale pubblica, lett. a) dei criteri, nonché della normativa regionale in materia che prevede appunto l'esistenza di tale tipologia di società, la proposta dell'Amministrazione è quella di mantenere la partecipazione nella società.

La Società è partecipata dal Comune al 0,3%

### **5. COMPAGNIA PISANA TRASPORTI Spa**

La Società CPT - Compagnia Pisana Trasporti - Spa si è costituita il 26/03/1987 a Pisa per attività di organizzazione ed esercizio del servizio di trasporto pubblico. Il nuovo modello di governo del sistema del trasporto pubblico locale introdotto dalla L.R. 65/2010 ed il conseguente complessivo piano di riordino delle aziende di gestione del trasporto pubblico locale, ha comportato il conferimento del ramo d'azienda trasporto pubblico locale in CTT Nord Srl. La società CPT Spa quindi è in scioglimento dal 20/12/2012 e posta in liquidazione dal 02/01/2013.

**Il Consiglio del Comune di Orciano Pisano ha approvato lo scioglimento della società con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 25/09/2012. La partecipazione azionaria dell'Ente, pertanto, è in fase di dismissione.**

## **6. CTT NORD Srl**

La Società CTT NORD Srl svolge attività di organizzazione ed esercizio del servizio di trasporto pubblico Locale, regionale, nazionale ed Internazionale di persone e merci. La Società svolge la gestione del servizio di trasporto Pubblico Locale su gomma nel territorio comunale e provinciale.

La Società è partecipata dal Comune allo 0,041%

Si tratta di servizio pubblico di rilevanza economica ed il criterio esaminato di cui alla lett. d) è in corso di attuazione mediante la dismissione della partecipazione in CPT Spa, pertanto **la proposta per il 2015 dell'amministrazione è quella di mantenere la partecipazione nella società..** La società nasce dalla ristrutturazione dell'intero settore del trasporto pubblico ed è divenuta operativa a seguito della cessione del ramo d'azienda delle società di TPL quali CLAP Spa, ATL Spa, CTT Srl e CPT Spa, e da questo processo di aggregazione sono emerse delle diseconomie che in fase di razionalizzazione del processo di fusione subiranno un auspicabile rientro.

Attualmente è in corso di svolgimento la gara per l'individuazione del gestore d'ambito effettuata dalla Regione Toscana.